

## II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

## DECISIONI

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 agosto 2007

**relativa all'introduzione di una vaccinazione preventiva contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità e alle correlate misure riguardanti i movimenti nei Paesi Bassi**

[notificata con il numero C(2007) 3977]

(Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede)

(2007/590/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) L'influenza aviaria è una malattia virale contagiosa del pollame e altri volatili che provoca mortalità e perturbazioni e può assumere rapidamente un carattere epizootico tale da costituire una grave minaccia per la salute pubblica e degli animali e da ridurre notevolmente la redditività degli allevamenti avicoli.

(2) L'influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell'influenza A, sottotipo H5N1, è stata isolata in pollame e volatili selvatici in alcune parti della Comunità e nei paesi terzi. La probabilità della diffusione del virus negli allevamenti avicoli, in particolare da parte di volatili selvatici, sta aumentando nella Comunità.

(3) In tutto il territorio dei Paesi Bassi, sono stati applicati sistemi di individuazione precoce e misure di biosicurezza atte a ridurre il rischio di trasmissione dell'influenza aviaria ad allevamenti avicoli.

(4) Nel parere scientifico relativo all'influenza aviaria rispetto alla salute e al benessere degli animali, al ruolo dei volatili selvatici per quanto riguarda la diffusione dell'influenza aviaria e alla vaccinazione di pollame, volatili in cattività e volatili custoditi in giardini zoologici, il gruppo di esperti scientifici sulla salute e il benessere degli animali dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) raccomanda la vaccinazione preventiva qualora sussista un rischio elevato di introduzione del virus in zone ad alta densità avicola.

(5) Inoltre, l'EFSA afferma che durante un'epidemia di influenza aviaria vi è sempre un notevole rischio che volatili da compagnia vengano nascosti e costituiscano un pericolo permanente di contagio. Questa eventualità va presa in considerazione e, anziché sopprimere in massa tali volatili, si può raccomandare di incrementare la sorveglianza e la biosicurezza. Inoltre, per questo tipo di volatili, possono essere considerate come alternative la quarantena e la vaccinazione preventiva. È tuttavia opportuno che tale pratica non comprometta le rigorose misure di biosicurezza o di altro tipo applicate in tali zone al fine di evitare l'introduzione del virus. La vaccinazione preventiva può essere applicata in gruppi nei quali i sistemi di gestione generale impiegati impediscono ai volatili di essere permanentemente rinchiusi o sufficientemente protetti dal contatto con volatili selvatici.

<sup>(1)</sup> GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.

- (6) Con la decisione 2006/147/CE, del 24 febbraio 2006, relativa all'introduzione di una vaccinazione preventiva contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 e alle correlate disposizioni per i movimenti di volatili nei Paesi Bassi <sup>(1)</sup>, la Commissione ha approvato il piano di vaccinazione preventiva contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1, presentato dai Paesi Bassi il 21 febbraio 2006, e i relativi emendamenti, compresa la continuazione del piano fino al 31 luglio 2007 (di seguito «programma di vaccinazione preventiva»). La decisione istituisce misure da applicare nei Paesi Bassi nelle zone in cui viene praticata la vaccinazione preventiva in talune aziende avicole particolarmente esposte al rischio di contagio, comprese limitazioni dei movimenti di pollame vaccinato.
- (7) Vista l'esperienza acquisita con la vaccinazione preventiva sul campo durante l'attuazione del piano di vaccinazione preventiva, è opportuno continuare tale progetto pilota allo scopo di ottenere una visione più completa degli sviluppi dei livelli relativi all'immunità dei volatili in un quadro controllato.
- (8) A tale scopo, i Paesi Bassi hanno presentato il 29 giugno 2007 un piano di vaccinazione preventiva aggiornato che sarà di applicazione fino al 31 luglio 2009. La Commissione ha esaminato tale piano aggiornato in collaborazione con i Paesi Bassi e ritiene che, con alcuni adattamenti, esso sia conforme alla normativa comunitaria relativa sulla salute degli animali. Di conseguenza, occorre approvare il piano di vaccinazione preventiva aggiornato.
- (9) Per gli scopi di tale vaccinazione preventiva, dovrebbero essere utilizzati solo i vaccini autorizzati conformemente alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari <sup>(2)</sup> o al regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali <sup>(3)</sup>.
- (10) Nelle zone dei Paesi Bassi in cui viene effettuata la vaccinazione preventiva, è necessario monitorare i gruppi di volatili vaccinati e quelli non vaccinati e applicare restrizioni ai movimenti dei volatili vaccinati per prevenire l'eventuale circolazione del virus nei gruppi vaccinati, se esposti al virus originale.
- (11) È necessario, inoltre, fissare determinate limitazioni al movimento del pollame e dei prodotti interessati dalle misure di vaccinazione preventiva previste dalla presente decisione. Tali limitazioni devono tener conto delle norme fissate dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari <sup>(4)</sup>, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale <sup>(5)</sup> e del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano <sup>(6)</sup>.
- (12) Ai fini della chiarezza della normativa comunitaria, occorre abrogare la decisione 2006/147/CE.
- (13) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

##### Oggetto e campo di applicazione

La presente decisione istituisce misure da applicare nei Paesi Bassi, nelle zone in cui viene praticata la vaccinazione preventiva in talune aziende avicole particolarmente esposte al rischio di contagio da influenza aviaria, comprese limitazioni dei movimenti di pollame vaccinato e di taluni prodotti da esso derivati.

<sup>(1)</sup> GU L 55 del 25.2.2006, pag. 47. Decisione modificata dalla decisione 2006/528/CE (GU L 208 del 29.7.2006, pag. 39).

<sup>(2)</sup> GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/28/CE (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 58).

<sup>(3)</sup> GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1901/2006 (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 1).

<sup>(4)</sup> GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.

<sup>(5)</sup> GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

<sup>(6)</sup> GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006.

*Articolo 2***Definizioni**

Ai fini della presente decisione, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2005/94/CE.

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a) per «pollame da cortile» si intendono polli, tacchini e altre specie appartenenti all'ordine dei galliformi e anatre, oche e altre specie appartenenti all'ordine degli anseriformi tenuti dai loro proprietari:

i) per loro proprio uso e consumo; oppure

ii) come animali da compagnia.

b) «biologico» e «allevato all'aperto» significa:

i) galline ovaiole secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 1999/74/CE<sup>(1)</sup>; e

ii) che hanno accesso ad uno spazio aperto.

*Articolo 3***Approvazione del programma di vaccinazione**

1. Il programma di vaccinazione preventiva contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1, presentato dai Paesi Bassi alla Commissione il 29 giugno 2007 e che deve essere attivato fino al 31 luglio 2009 («programma di vaccinazione preventiva»), è approvato.

2. La Commissione pubblicherà il programma di vaccinazione preventiva.

*Articolo 4***Condizioni per l'attuazione del programma di vaccinazione preventiva**

1. I Paesi Bassi devono assicurare che la vaccinazione preventiva del pollame da cortile e delle galline ovaiole biologiche e allevate all'aperto sia effettuata in conformità del piano di vaccinazione preventiva mediante un vaccino eterologo inattivato di influenza aviaria del sottotipo H5 o mediante un vaccino bivalente eterologo inattivato contenente entrambi i sottotipi H5 e H7 di influenza aviaria autorizzati da quello Stato membro o dalla Comunità in conformità della direttiva 2001/82/CE o al regolamento (CE) n. 726/2004.

2. I Paesi Bassi assicurano che, secondo il «programma di vaccinazione preventiva», il pollame da cortile e le galline ovaiole biologiche o allevate all'aperto sottoposte a vaccinazione preventiva saranno oggetto di un intenso monitoraggio e di un'accurata sorveglianza.

3. I Paesi Bassi assicurano che il programma di vaccinazione preventiva sarà attuato in maniera efficace.

*Articolo 5***Restrizioni ai movimenti e all'invio di pollame da cortile vivo, pulcini di un giorno e uova da cova provenienti da tale pollame**

1. Le autorità competenti garantiscono che il pollame da cortile, compresi i pulcini di un giorno e le uova da cova provenienti da tale pollame e originari di allevamenti avicoli rurali dove viene effettuata la vaccinazione, non possono essere trasferiti verso altre aziende nei Paesi Bassi o in un altro Stato membro.

2. In deroga al paragrafo 1, e a condizione che siano identificati individualmente, il pollame da cortile può essere trasferito verso altri allevamenti avicoli rurali o raccolto temporaneamente per mostre e esposizioni:

a) nei Paesi Bassi;

b) in un altro Stato membro, previo assenso dello Stato membro di destinazione.

Ogni movimento o raduno deve essere in conformità del programma di vaccinazione preventiva e la documentazione relativa a tali movimenti o raduni deve essere conservata.

*Articolo 6***Restrizioni ai movimenti delle galline ovaiole biologiche e alle galline ovaiole allevate all'aperto**

L'autorità competente garantisce che le galline ovaiole biologiche e quelle allevate all'aperto delle aziende dove è stata effettuata la vaccinazione preventiva siano trasferite unicamente:

a) verso altre aziende nei Paesi Bassi dove è effettuata la vaccinazione preventiva;

b) verso un macello per immediata macellazione nei Paesi Bassi; oppure

c) verso un macello in un altro Stato membro per immediata macellazione, previo assenso dello Stato membro di destinazione.

<sup>(1)</sup> GU L 203 del 3.8.1999, pag. 53.

### Articolo 7

#### Certificazione sanitaria per gli scambi intracomunitari di pollame vivo, pulcini di un giorno e uova da cova

1. I Paesi Bassi garantiscono che i certificati sanitari per il commercio intracomunitario di pollame vivo, pulcini di un giorno e uova da cova dai Paesi Bassi di cui agli articoli 5, paragrafo 2 e 6, lettera c), contengono l'indicazione:

«Pollame vivo/pulcini di un giorno/uova da cova (\*) in conformità di quanto disposto nella decisione 2007/590/CE e vaccinato/derivato da pollame vaccinato (\*) contro l'influenza aviaria il ... (data) con il vaccino ... (tipo).

(\*) Cancellare la dicitura non pertinente.»

2. I Paesi Bassi garantiscono che i certificati sanitari per il commercio intracomunitario di pollame vivo, pulcini di un giorno e uova da cova originari da aziende dei Paesi Bassi diverse da quelle indicate al paragrafo 1), contengono l'indicazione seguente:

«La partita è costituita da volatili da cortile vivi, uova da cova e pulcini di un giorno (\*) originari di aziende in cui non è stata effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria.

(\*) Cancellare la dicitura non pertinente.»

### Articolo 8

#### Restrizioni alla spedizione di uova da tavola

L'autorità competente garantisce che le uova da tavola originarie e/o provenienti da aziende in cui le galline ovaiole biologiche e allevate all'aperto sono sottoposte a vaccinazione preventiva vengano inviate ad un altro Stato membro unicamente se in conformità delle seguenti condizioni:

a) le uova da tavola provengano da pollame originario di aziende soggette a regolari ispezioni e sottoposte con esito negativo a un test per l'individuazione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità nel rispetto del programma di vaccinazione preventiva, prestando particolare attenzione ai volatili di controllo;

b) le uova da tavola sono trasportate direttamente:

i) verso un centro di imballaggio designato dall'autorità competente e sono imballate in contenitori monouso oppure in contenitori, vassoi ed altri materiali riutilizzabili che devono essere puliti e disinfettati prima e dopo ogni utilizzazione secondo quanto disposto dalle misure di polizia sanitaria definite dall'autorità competente; oppure

ii) verso uno stabilimento per la fabbricazione di ovoprodotto indicato nell'allegato III, sezione X, capo II, del regolamento (CE) n. 853/2004 per essere manipolate e trattate conformemente all'allegato II, capo IX, del regolamento (CE) n. 852/2004.

### Articolo 9

#### Restrizioni alla spedizione di carni fresche, carni macinate, preparazioni di carne, carni separate meccanicamente e prodotti a base di carne provenienti da pollame biologico e allevato all'aperto

1. L'autorità competente garantisce che le carni fresche, le carni macinate, le preparazioni di carne, le carni separate meccanicamente e i prodotti a base di carne provenienti da galline ovaiole biologiche e galline ovaiole allevate all'aperto vaccinate siano inviati ad altri Stati membri unicamente nell'osservanza delle seguenti condizioni:

a) provengano da pollame che:

i) è originario di gruppi soggetti a regolari ispezioni e sottoposti con esito negativo a un test per l'individuazione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità nel rispetto del programma di vaccinazione preventiva, prestando particolare attenzione ai volatili di controllo;

ii) è originario di gruppi che sono stati sottoposti a ispezione clinica da parte di un veterinario ufficiale nelle 48 ore precedenti il carico, prestando particolare attenzione ai volatili di controllo;

iii) è tenuto separato da altri gruppi non conformi alle disposizioni dei punti i) e ii); inoltre

b) siano state prodotte nel rispetto del regolamento (CE) n. 853/2004, allegato II e III, sezioni II e III, e controllate in conformità del regolamento (CE) n. 854/2004, allegato I, sezioni I, II e III e sezione IV, capi V e VII.

2. L'autorità competente garantisce che le carni macinate, le preparazioni a base di carne, le carni separate meccanicamente e i prodotti a base di carne contenenti carni ottenute da galline ovaiole biologiche o da galline ovaiole allevate all'aperto vaccinate siano inviate verso altri Stati membri solo qualora tali carni, preparazioni e prodotti rispettino le prescrizioni del paragrafo 1 e siano prodotte nel rispetto del regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III, sezioni V e VI.

*Articolo 10***Relazioni**

I Paesi Bassi presentano alla Commissione una relazione informativa sull'attuazione del programma di vaccinazione preventiva entro un mese dalla data di applicazione della presente decisione e trasmettono relazioni trimestrali al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

*Articolo 11***Abrogazione**

La decisione 2006/147/CE è abrogata.

*Articolo 12***Destinatario**

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 agosto 2007.

*Per la Commissione*

Markos KYPRIANOU

*Membro della Commissione*